

Emersione del lavoro sommerso e successivo accordo sindacale

Argomento - L'art. 7 della legge n. 31/2008 aveva fissato al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione all'Inps della domanda di emersione dal lavoro irregolare sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 1192, legge n. 296/2006. I termini per accedere alla predetta emersione si sono pertanto chiusi.

La disciplina prevede che il datore di lavoro con lavoratori irregolari ossia non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, stipuli un accordo a livello aziendale o territoriale (nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie) con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Occorre poi concludere con i lavoratori interessati degli accordi individuali conciliativi sulle pretese per il periodo pregresso. Il mancato accordo individuale non incide comunque sulla validità della regolarizzazione. All'atto di presentazione della domanda il datore di lavoro deve avere versato i 2/3 dei contributi pregressi non pagati, o in un'unica soluzione oppure nella misura di 1/5, restando salva la possibilità di versare in 60 rate mensili i restanti 4/5, entro il 16 di ogni mese.

La fase istruttoria delle domande è di competenza dell'Inps. Il provvedimento decisorio è di competenza del Collegio istituito nell'ambito del coordinamento affidato al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente. Contro tale provvedimento che, essendo espressione di volontà collegiale, è definitivo, può essere esperito soltanto un ricorso al Tar o al Capo dello Stato.

Novità - Nella fase di esame delle domande di emersione l'Inps fornisce alcune precisazioni sugli orientamenti tenuti in merito all'accoglimento o meno delle stesse, in particolare per ciò che riguarda la stipulazione dell'accordo sindacale successivamente alle assunzioni di lavoratori irregolari, disposte con accertamento ispettivo.

In base al nuovo orientamento è ammissibile la richiesta di emersione dal sommerso di lavoratori occupati irregolarmente per quei datori di lavoro che a seguito di accertamenti ispettivi abbiano immediatamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e solo successivamente abbiano stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare alla domanda di regolarizzazione.

Sulla base di tale nuovo indirizzo, determinato da una decisione presa dal Consiglio di Stato, gli Organi collegiali competenti alla decisione delle domande di emersione devono procedere al riesame dei provvedimenti di diniego delle istanze già emanati sulla base della precedente impostazione.

1. Nuove istruzioni sull'esame delle

istanze di emersione

Con le circolari n. 116 del 7.9.2007, n. 56 del 8.5.2008 e con il messaggio n. 29513 del 6.12.2007 sono state indicate le modalità e le condizioni per poter accedere all'emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, con l'esclusione dalla regolarizzazione di quei soggetti già assunti al momento della presentazione dell'istanza.

Pertanto finora sono state respinte dai relativi Collegi tutte le istanze di emersione per le quali l'accordo sindacale era successivo alle assunzioni disposte con accertamento ispettivo.

Alcuni provvedimenti di diniego sono stati oggetto di

Inps - Messaggio 16 marzo 2009, n. 6121

Oggetto: Emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Art. 1, commi 1192 e 1201, legge n. 296/2006; art. 7, comma 2, legge n. 31/2008. **1.** Nuove istruzioni sull'esame delle istanze di emersione. **2.** Comunicazione dell'esito della domanda

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito del quale il Consiglio di Stato, in particolare con il parere n. 1073/2008, ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti esprimendosi a favore dell'ammissibilità della regolarizzazione anche di quelle posizioni lavorative per le quali il datore di lavoro, a seguito di accertamenti ispettivi, abbia provveduto alla loro formalizzazione prima dell'accordo sindacale.

Infatti il Consiglio di Stato ha ritenuto che «...non sembra emergere un principio ostativo alla sanatoria per quei datori di lavoro che a seguito di accertamenti ispettivi abbiano immediatamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e solo successivamente abbiano stipulato l'accordo aziendale o

sindacale da allegare all'istanza di regolarizzazione». A seguito del suddetto orientamento del Consiglio di Stato, Il Ministero del lavoro - in parziale correzione di quanto da esso precisato nella circolare n. 25/I/0017299 del 27.12.2007 e nella successiva nota n. 25/I/0004809 del 7.4.2008 - ha ritenuto, con la nota del 12.1.2009 n. 25/I/0000255, che debbano essere accolte le istanze di emersione proposte ai sensi della normativa in oggetto, ogni qualvolta ricorrono le condizioni contemplate nel parere richiamato.

Successivamente il Ministero del lavoro, con la nota 2.2.2009, n. 1328, ha fornito ulteriori precisazioni sulle conseguenze di tale nuovo orientamento sui provvedimenti di diniego precedentemente adottati dai Collegi ex art. 1, comma 1201, legge n. 296/2006 ed ha ritenuto che gli Organi collegiali competenti possano, sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e nell'esercizio del potere di autotutela, procedere al riesame dei provvedimenti di diniego delle istanze già emanati sulla scorta della precedente impostazione.

A parziale modifica delle indicazioni date con le richiamate circolari nn. 116/2007, 56/2008 e con il messaggio n. 29513/2007, si invitano pertanto le Sedi a

dare attuazione alle disposizioni ministeriali decidendo le istanze in trattazione secondo i nuovi criteri e individuando le istanze suscettibili di riesame da sottoporre nuovamente all'esame del Collegio.

Ciò comporta che l'operatore, prima di inoltrare al Collegio le istanze nuove o da riesaminare, debba intervenire sulla procedura di acquisizione modificando manualmente l'esito proposto dal programma stesso ed inserendo nel campo «osservazioni della sede», la seguente nota: esito proposto in base alla nota del Ministero del lavoro n. 25/I/0000255 del 12.1.2009.

2. Comunicazione dell'esito della domanda

Sono pervenute richieste di chiarimenti in tema di spettanza della competenza a comunicare l'esito dell'esame collegiale delle istanze.

Al riguardo si osserva che ogni decisione sull'ammissibilità dell'emersione spetta al Collegio composto, come è noto, da rappresentanti di più enti coordinati dal direttore della Dpl.

Di conseguenza l'onere della comunicazione della decisione collegiale non può che spettare all'organo cui fa capo il potere decisorio.